



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Deliberazione n. **557**

del **01-07-2020**

OGGETTO: stipula accordo convenzionale tra la Casa di Cura Orestano s.r.l., con sede a Palermo (PA), e questa Azienda Ospedaliera Policlinico "Paolo Giaccone" volto a regolamentare l'analisi e la valutazione dei tamponi oro/nasofaringei per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2 da effettuarsi in favore dei pazienti della Casa di Cura, aventi validità di anni uno a far data dal perfezionamento dell'accordo mediante sottoscrizione digitale.

Proposta n. **59** del **25.06.2020**

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine

**Ufficio Convenzioni
Il Funzionario Responsabile**

Cinzia Di Noto

**Area Gestione Economico – Finanziaria
e Patrimoniale**

L'imputazione del costo n. _____

Conto di costo _____

NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità

**Il Responsabile dell'Area Economico
Finanziaria e Patrimoniale
Dott. Luigi Guadagnino**

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge 241/90 e ss.mm.ii e della L. R. n.7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.


**Il Dirigente Amministrativo
Area Affari Generali
Dott.ssa Silvia Salerno**



Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99

del **Direttore Sanitario
Dott.ssa Giovanna Volo**

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante



Delibera n° *557*

del *01-07-2020*

IL DIRETTORE SANITARIO

- VISTO** il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale" ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO** il D. Lgs. 196/2003 recante "'Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii;
- ed in particolare l'art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2009 ai sensi del quale sono costituite le nuove Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale (A.R.N.A.S.) e le Aziende ospedaliere Universitarie, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale; nonché il comma 2 dello stesso art. 8 che stabilisce: che le costituite Aziende "subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende" a far data dal 1 settembre 2009;
- VISTA** la nota prot. 0005058-P del 20/07/2011 del Ministero della Salute recante "Legge 13 agosto 2010 n.136 modificata dal decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217. Tracciabilità dei flussi finanziari."
- VISTI** i protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 10 marzo 2020 pubblicati nella GURS n. 19 del 3 aprile 2020, in atto vigenti;
- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario nr. 551 del 31/05/2018 recante "Riorganizzazione del Dipartimento Amministrativo riconducibile alla delibera nr 633/2017";
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1262 del 19/12/2019 di "Approvazione preliminare dell'Atto Aziendale dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo";
- VISTO** il D.A. n. 164/2020 del 03/03/2020, con il quale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 14/04/2009 n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 44 del 6 febbraio 2020, è stato approvato l'Atto Aziendale dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo nel testo riformulato con la citata deliberazione n. 1262 del 19/12/2020;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale nr 834 del 16/08/2019 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Giovanna Volo quale Direttore Sanitario *pro-tempore* di questa AOUP;



DIREZIONE GENERALE

- VISTA** la circolare del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante "Annullamento e sostituzione della Circolare del Ministero della Salute n. 0009480 del 19 marzo 2020 "COVID- 19: rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2;
- VISTE** le raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione e analisi dell'Istituto Superiore della Sanità sul tampone oro/nasofaringeo per la diagnosi di positività al COVID-19. Vers. 17 aprile 2020.
- VISTA** la Circolare dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana n. 3 prot. n. 23608 del 21 maggio 2020 - Emergenza Covid-19. Progressivo ripristino delle attività assistenziali fase 2;
- VISTA** la nota prot. n. 19914 del 26 maggio 2020 dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana recante le modalità operative e la regolamentazione economica dei compensi.

PREMESSO CHE:

la Casa di Cura Orestano S.r.l. con sede a Palermo, (PA) (*di seguito semplicemente Casa di Cura*) ha chiesto a questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (*di seguito semplicemente AOUP*) con nota prot. 347/20 del 01/06/2020 introitata al prot. gen.le di questa Azienda, in pari data, al nr 0004796, di statuire opportuni accordi convenzionali volti a regolamentare l'esecuzione di prestazioni sanitarie concernenti l'analisi e la valutazione di tamponi oro/nasofaringei per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2, eseguita sui pazienti della Casa di Cura, propedeutiche al ricovero presso la Casa di Cura.

CONSIDERATO CHE:

l'Azienda, nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha valutato positivamente la collaborazione richiesta;

le attività che trattasi verranno garantite per il tramite del Laboratorio di Riferimento regionale per la Sicilia Occidentale dell'U.O.C. di Epidemiologia Clinica – Resp.le Prof. Francesco Vitale.

STABILITO dalle parti contraenti di formalizzare i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti per la gestione delle prestazioni mediante la sottoscrizione di uno schema di convenzione costituito da nr 4 pagg e da nr 13 artt, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente a nr 2 allegati di seguito specificati:

- All. A. Valutazione pre-ricovero di tampone rino-oro-faringeo per Covid-19;
- All. B Nomina dell'AOUP del Responsabile Esterno del Trattamento dei dati Personali e relative istruzioni


in ordine a quanto previsto dalla nota Assessoriale prot. 19914 del 26 maggio u.s. sopra richiamata, il rimborso dei compensi relativi alle indagini effettuate sui pazienti della Casa di Cura, sono in carico all'ASP territorialmente competente. Nel caso di mancato ricovero del paziente il costo della indagine rimarrà in carico alla Casa di Cura.

che la validità del rapporto convenzionale in parola è di mesi dodici decorrenti dalla data della sottoscrizione digitale.

PRECISATO che l'attività in narrativa rientra tra le attività istituzionali dell'A.O.U.P. e la stessa verrà svolta dal personale della U.O.C. incaricata durante lo svolgimento dell'orario di servizio;

PRESO ATTO CHE

il Responsabile dell'U.O. incaricata di eseguire le prestazioni sanitarie richieste, avrà cura di trasmettere all'Area preposta dell'AOUP opportuna rendicontazione mensile di quanto



DIREZIONE GENERALE

effettuato in favore della Casa di Cura in narrativa, onde consentire l'opportuno riscontro; in virtù degli accordi in parola, l'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale dell'AOUP, per il tramite dell'Ufficio Fatturazione Attiva, è autorizzata a procedere alla fatturazione delle prestazioni sanitarie rese in favore dei pazienti della predetta Casa di Cura, nel caso di mancato ricovero degli stessi.

DATO ATTO CHE

la Casa di Cura provvederà all'invio al Servizio Ospedalità Privata, dell'ASP territorialmente competente dell'elenco completo di tutti i dati anagrafici dei pazienti che hanno eseguito le prestazioni sanitarie richieste all'AOUP;

la Casa di Cura in ordine alle disposizioni in materia di privacy nomina, con separato atto (All. B), l'AOUP quale Responsabile del Esterno del Trattamento.

VISTA la nota inviata a mezzo pec in data 25.06.2020 con la quale la Casa di Cura ha trasmesso lo schema di accordo, sottoscritto per accettazione.

ATTESO CHE ricorrono gli estremi previsti dal comma 7 art. 53 legge regionale 3 novembre 1993.

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA

- **la stipula** dell'accordo convenzionale tra la Casa di Cura Orestano s.r.l, con sede a Palermo e questa Azienda Ospedaliera Policlinico "Paolo Giaccone" volto a regolamentare l'analisi dei tamponi per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2, eseguita sui pazienti della Casa di Cura, propedeutiche al ricovero presso la stessa, avente validità di anni uno a far data dal perfezionamento mediante sottoscrizione digitale.
- **di approvare** lo schema di convenzione, sottoscritto tra le parti, costituito da nr 4 pagg e da nr 13 artt., recante le modalità di esecuzione dei rapporti giuridici ed economici in esame, unitamente a nr 2 allegati di seguito specificati:
 - All. A. Valutazione pre-ricovero di tampone rino-oro-faringeo per Covid-19;
 - All. B Nomina dell'AOUP del Responsabile Esterno del Trattamento dei dati Personali e relative istruzioni
- **di stabilire che:**
 - in ordine a quanto previsto dalla nota Assessoriale prot. 19914 del 26 maggio u.s. sopra richiamata, il rimborso dei compensi relativi alle indagini effettuate sui pazienti della Casa di Cura sono in carico all'ASP territorialmente competente. Nel caso di mancato ricovero del paziente il costo della indagine rimarrà in carico alla Casa di Cura.
 - la validità del rapporto convenzionale in parola è di mesi dodici decorrenti dalla data della sottoscrizione digitale.
- **di prendere atto che:**
 - il Responsabile dell'U.O. incaricata di eseguire e coordinare le prestazioni sanitarie richieste, avrà cura di trasmettere all'Area preposta dell'AOUP opportuna rendicontazione mensile di quanto effettuato in favore della Casa di Cura in narrativa, onde consentire l'opportuno riscontro;



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

- in virtù degli accordi in parola, l'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale dell'AOUP, per il tramite dell'Ufficio Fatturazione Attiva, è autorizzata a procedere alla fatturazione delle prestazioni sanitarie rese in favore dei pazienti della predetta Casa di Cura, nel caso di mancato ricovero degli stessi.
- **di dare atto che:**
 - la Casa di Cura provvederà all'invio al Servizio Ospedalità Privata dell'ASP territorialmente competente, dell'elenco completo di tutti i dati anagrafici dei pazienti che hanno eseguito le prestazioni sanitarie richieste all'AOUP.
 - la Casa di Cura in ordine alle disposizioni in materia di privacy nomina, con separato atto, (All. B) l'AOUP quale Responsabile del Esterno del Trattamento.
- **di notificare** il presente atto alla Casa di Cura Orestano s.r.l., al Responsabile dell'U.O.C. di Epidemiologia Clinica, nonché l'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale dell'A.O.U.P. e all'Ufficio del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'AOUP, per i provvedimenti di competenza.
- **di rendere** immediatamente esecutiva, per ogni conseguente effetto, la presente deliberazione.



DIREZIONE GENERALE

**Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Giovanna Volo**

Il Segretario Verbalizzante

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 05-07-2020 e che nei 15 giorni successivi:

- ⇒ non sono pervenute opposizioni
- ⇒ sono pervenute opposizioni da _____

Il Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il _____

**DELIBERA NON SOGGETTA AL
CONTROLLO**

Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

⇒ Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

⇒ Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

⇒ Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.

⇒ Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.

⇒ Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario Responsabile

CONVENZIONE TRA LA CASA DI CURE ORESTANO S.R.L. E L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE" PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE.

Premesso che:

- la Casa di Cure Orestano s.r.l., con nota prot. 347/20 del 01.06.2020, inviata a mezzo pec, introitata al prot. gen.le dell'Azienda, in pari data, al nr 0004796, ha chiesto a questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di voler valutare la possibilità di statuire un rapporto convenzionale volto a regolamentare l'analisi su campione per la diagnosi della infezione da SARS-COV-2 effettuate sui pazienti della Casa di Cure.

VISTE:

- la Circolare del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante: "Annullamento e sostituzione della Circolare del Ministero della Salute n. 0009480 del 19 marzo 2020 "COVID-19: rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2;
- le raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione e analisi dell'Istituto Superiore della Sanità, sul tampone oro/rino-faringeo per la diagnosi di COVID-19. Vers. del 17 aprile 2020;
- la Circolare dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana n. 3 prot. n. 23608 del 21 maggio 2020- Emergenza Covid-19. Progressivo ripristino delle attività assistenziali fase 2;
- la nota prot. n. 19914 del 26 maggio 2020 dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana recante le modalità operative e la regolamentazione economica dei compensi.

CONSIDERATO CHE:

- l'Azienda, nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate al contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha valutato favorevolmente la collaborazione richiesta;
- la stessa intende garantire le prestazioni richieste per il tramite del Laboratorio di Riferimento Regionale per la Sicilia Occidentale dell'U.O.C. di Epidemiologia Clinica - Resp.le Prof. Francesco Vitale;

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

TRA

La Casa di Cure Orestano s.r.l., P./IVA n. 00295440820 con sede legale in Via Pietro D'Asaro, 48 Palermo (PA), nella persona della Sig.ra Beatrice Cerruti, nata a Milano il 13/01/1926 *n.q.* di legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliata per la carica presso la sede (*di seguito denominata semplicemente Casa di Cura*).

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, cod. fisc./P.IVA n. 05841790826, con sede legale in Via del Vespro, 129 - 90127 Palermo nella persona del Direttore Sanitario Dott.ssa Giovanna Volo, nata a Caltanissetta il 25/09/1955, *n.q.* di legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliata per la carica presso la sede (*di seguito denominata semplicemente A.O.U.P.*).

di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti"

Art. 1 -OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo e, per essa il Laboratorio di Riferimento Regionale per la Sicilia Occidentale dell'U.O.C. di Epidemiologia Clinica, struttura erogatrice delle prestazioni richieste, concernenti l'analisi e la valutazioni di campioni biologici inviati dalla predetta Casa di Cure per la diagnosi pre-ricovero di infezione da SARS-CoV-2 sui pazienti assistiti dalla stessa.

ART. 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'

Le prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo, di cui all'art.1, saranno erogate quale attività istituzionale dell'A.O.U.P. e dovranno essere eseguite dal personale strutturato, afferente alla Struttura erogante, all'interno dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio, rientrando le stesse tra i compiti che il medesimo è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della Struttura di appartenenza.

Il campionamento riguarderà esclusivamente i pazienti da ricoverare presso la Casa di Cure che non presentino in atto sintomi riferibili ad infezione da Covid 19, e sottoposti alle procedure profilattiche già definite all'interno della stessa.

Il campione deve essere prelevato dalle alte vie respiratorie (tampone nasale, tampone orofaringeo, tampone rinofaringeo).

Le procedure di prelievo dei campioni biologici dei pazienti della Casa di Cure, verranno effettuate dal personale addestrato e specializzato della Casa di Cura stessa che deve garantire la corretta esecuzione del prelievo, secondo le raccomandazioni contenute del Rapporto ISS COVID-19 REV. n. 11/2020 dell'Istituto Superiore di Sanità, evitando sia la contaminazione del campione che la raccolta del tratto più esterno delle fosse nasali, procedura che inficierebbe il risultato del test molecolare.

Qualora il campione prelevato non venisse immediatamente inviato alla Struttura Ricevente, per l'analisi il campione può essere conservato in frigo (+4°C) per un tempo <48 ore.

Se il campione non potrà essere inviato entro le 48 ore per il successivo processamento, va conservato a - 80°C.

Il numero dei campioni inviati non potrà superare le 20 unità giornaliere.

Qualora venisse riscontrata la positività la Casa di Cure procederà mettendo in atto le misure profilattiche previste dalle disposizioni vigenti.

L'Azienda garantisce che i locali, le strutture e le attrezzature impiegate per l'espletamento dell'attività oggetto del presente atto sono e saranno idonee e conformi sotto il profilo degli standard di qualità alla normativa vigente in materia.

ART. 3 – MODALITA DI CONFEZIONAMENTO E SPEDIZIONE DEL CAMPIONE

In linea con le raccomandazioni da parte dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) e con raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione e analisi sul tampone oro/nasofaringeo per la diagnosi di COVID-19 dell'Istituto Superiore di Sanità, il materiale biologico inviato, categoria B codice UN3373 deve essere confezionato e spedito con la seguente modalità:

- triplo imballaggio formato da un imballo esterno, uno intermedio ed uno interno a tenuta stagna, in modo da impedire la fuoriuscita del contenuto anche durante il trasporto;
- il pacco deve essere provvisto di un'etichetta che riporti i dati del mittente e del destinatario (nominativo, indirizzo, telefono, e-mail), corredate dalle schede dei pazienti opportunamente compilate (All.A);
- trasporto refrigerato (utilizzando i siberini) o ghiaccio secco per campioni congelati.

Qualora il campione biologico dovesse pervenire in condizioni non idonee tali da compromettere la validità del risultato lo stesso verrà rifiutato dalla Struttura ricevente.

Il trasporto dei campioni avverrà con mezzi e personale a carico della Casa di Cure.

ART. 4- CONSEGNA DEI REFERTI

Il referto verrà trasmesso, entro le ore 11.00 delle 24 - 48 h successive all'avvenuta consegna del campione in condizioni idonee all'esecuzione delle indagini, esclusi i giorni festivi e prefestivi.

Il referto verrà trasmesso, a mezzo mail ai seguenti indirizzi comunicati dalla Casa di Cura:

info@casadicureorestano.it;

accettazionecodice02@casadicureorestano.it;

geraci@casadicureorestano.it;

ART. 5- NOMINA REFERENTI

Il referente del servizio di campionamento individuato dalla Casa di Cura è la Dott.ssa Carla Camarda, n.q. di Responsabile del Servizio di Patologia Clinica. L'AOUP ha individuato quale referente delle attività all'interno della Struttura erogante il Dott. Fabio Tramuto.

ART. 6 - CORRISPETTIVI

A fronte della prestazione sanitaria resa viene stabilito un compenso pari a € 40,00 (quaranta/00) per ogni campione processato.

In ordine a quanto disposto dall'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, con la nota di cui in premessa le strutture sanitarie di ricovero private accreditate dovranno inviare all'ASP territorialmente competente, Servizio Ospedalità Privata, l'elenco completo di tutti i dati anagrafici dei pazienti per i quali è stata richiesta l'analisi rinofaringeo del tampone, indicando la Struttura dell'AOUP che ha effettuato la prestazione.

L'ASP di Palermo, dopo la verifica del ricovero provvederà al relativo rimborso, previa fatturazione effettuata dall'AOUP.

ART. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'AOUP garantisce, con *cd autoassicurazione*, la copertura della responsabilità civile professionale del personale coinvolto per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo ad esclusione della responsabilità derivante da danno o colpa grave.

ART. 8 - PRIVACY

Con riferimento al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, si danno reciprocamente atto che cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi alla stessa. Le parti si impegnano altresì, all'attuazione di tutte le misure di protezione affinché i dati non siano divulgati, comunicati ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, la Casa di Cura, n.q. di titolare del trattamento designa, con separato atto (Allegato B) come Responsabile del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, l'A.O.U.P. nella persona del legale rappresentante pro-tempore, limitatamente:

- al trattamento dei dati messi a disposizione per le finalità della presente convenzione;
- all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle misure minime di sicurezza.

Sarà cura del responsabile del trattamento fornire a tutto il proprio personale coinvolto nell'attività di cui al presente accordo, le linee di comportamento a garanzia della corretta applicazione della normativa vigente nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell'anonimato dei pazienti.

L'AOUP comunica che la funzione di DPO in ambito aziendale è ricoperta dal Dott. Antonino Giunta.

ART. 9 - VALIDITA'

Il presente accordo ha validità di anni uno a decorrere dalla data di perfezionamento dell'atto mediante sottoscrizione digitale. La stessa potrà essere rinnovata solo previo esplicito consenso delle Parti. Le stesse, comunque, si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso, da inviarsi a mezzo PEC ovvero raccomandata A/R, alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di interruzione degli accordi.

Art. 10 - NORMATIVA

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Le Parti convengono sin d'ora che l'oggetto dell'accordo potrà essere esteso a prestazioni ulteriori. Tuttavia ogni e qualsivoglia modifica od estensione del presente accordo dovrà avvenire in forma scritta e sarà frutto di specifici accordi tra le Parti contraenti.

Art. 11 - CLAUSOLE DI PARITA'

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata e specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Foro di Palermo.

ART.13 - REGISTRAZIONE E SPESE


La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del DPR 26/4/1986 N.131. TARIFFE - parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art 2 Tariffa parte prima - allegata al D.P.R. 642/72, così disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Le parti provvederanno ad assolvere all'imposta di bollo ciascuna sull'originale di propria competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Casa di Cure Orestano s.r.l.

Il legale rappresentante
Sig.ra Beatrice Cerruti


Casa di Cure Orestano S.r.l.
Il Direttore Generale
Pierluigi Orestini

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"
Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Giovanna Volo